

Femminicidio e Patriarcato nell'ambito della violenza di genere.

Una revisione ragionata dal punto di vista del delitto e della criminologia.

Di

Prof. Vincenzo Lusa* e Prof. Matteo Borrini**

(Sapienza, Roma*) (John Moores University in Liverpool UK**).

Negli ultimi anni, in Italia, sovente sono stati evocati due particolari termini ogni qualvolta un uomo metta fine alla vita di una donna, la quale abbia serbato, nei confronti di costui, il ruolo di compagna, moglie o conoscente. Come agevolmente si intuisce, ci troviamo nell'ambito della cosiddetta "violenza di genere". Il primo termine data all'anno 1976 ed è riferibile, come avremo modo di approfondire, in prosieguo di discussione, al fenomeno del cosiddetto "femminicidio". Il secondo lemma, riferito al "patriarcato" vanta un'illustre storia che affonda le sue radici scientifiche nel campo della Sociologia e più in particolare dell'Antropologia culturale. Entrambe le richiamate voci sono state identificate da molti commentatori come caratterizzanti di una particolare tipologia di omicidio (o possibile violenza fisica) che venga appunto perpetrato da un maschio nei confronti di una donna. Per maggiore precisione, occorre sottolineare che, negli ultimi due anni in Italia, il "patriarcato" è divenuto elemento costitutivo e fondamentale del "femminicidio", in quanto ad esso geneticamente, secondo alcuni opinionisti, connesso. Escludendo sin da ora l'emotività, a livello di *funditus populo*, causata quest'ultima da eventi criminosi originati in ambito affettivo e sentimentale nella nostra nazione, appare tuttavia doveroso comprendere se "femminicidio" e il "patriarcato" siano davvero parametri "antropo-criminologici", financo giuridici, che possano realmente contraddistinguere la tipologia omicidiaria in argomento. Il brocardo giuridico di riferimento, nel caso che ci occupa è: "da mihi factum, dabo tibi ius" ovvero: "narrami il fatto, e ti darò il diritto". In altri termini, qualsiasi avvenimento (*rectius* fatto) deve essere necessariamente inquadrato in una precisa cornice giuridica affinché esso possa trovare una qualificata valenza all'interno di un procedimento penale. Orbene, il suddetto brocardo è un noto principio giuridico, al quale occorre ineluttabilmente rifarsi giacché l'omicidio è *tout court* un fatto dal quale si origina appunto evento giuridico nefasto: ovvero un reato. Pertanto ne consegue che tutte le iniziative volte a introdurre in contesti normativi, a livello d'intervento ortopedico, neo parametri che tuttavia risultino del tutto contrari all'ordinamento normativo di marca penalistica, si rivelano conseguentemente fallaci. La nostra esegesi ha quindi come preciso fine di verificare se nell'ambito dell'omicidio occorso ai danni di una donna, i suddetti lemmi possano trovare una precisa valenza di natura legale e criminologica.

Quanto appena esposto si verificherà mediante l'ausilio di una metanalisi di tipo olistico. Preliminarmente, occorre rilevare che l'ordinamento giuridico italiano non include ancora un riferimento esplicito al femminicidio come reato autonomo. Questo è vero sia per il codice penale, che per il corpus legislativo più ampio. Di conseguenza, il femminicidio è generalmente affrontato attraverso le norme generali sull'omicidio volontario (art. 575 c.p.) e, in certi casi, con l'aggravante di motivi abietti o futili (art. 61, comma 1, n. 1 c.p.) o del vincolo familiare (art. 576, comma 1, n. 2 c.p.). La proposta di introdurre un reato autonomo di femminicidio ha sollevato dibattiti significativi tra gli studiosi e i legislatori italiani. I critici sostengono che tale proposta potrebbe portare a un pericoloso eccesso di frammentazione legislativa, creando categorie separate di vittime in base al genere, senza affrontare adeguatamente le cause strutturali della violenza di genere. Inoltre, alcuni giuristi sostengono che la creazione di un reato autonomo potrebbe indebolire il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Secondo questo principio, tutte le persone sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione o opinioni. Si evidenzia inoltre che, il 1° febbraio 2023, l'Italia ha istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sul femminicidio e su tutte le forme di violenza di genere. Questo sviluppo legislativo, delineato nella legge italiana del 9 febbraio 2023, n. 12, assegna alla Commissione il compito di esaminare le effettive dimensioni, condizioni, caratteristiche e cause del femminicidio. L'etichetta "femminicidio", come definita dalla legge, comprende l'uccisione intenzionale di una donna in base al suo genere e anche qualsiasi manifestazione di violenza maschile contro le donne. Analizzando le implicazioni di questa legislazione, gli autori intendono evidenziare le anomalie e le ambiguità in essa intrinseche. In particolare, viene affrontato il tentativo persistente e illogico di dividere, nel contesto dell'omicidio, le donne dai loro omologhi maschi. Questo approccio divisivo crea una categoria legale e sociale insolita che merita una maggiore protezione e difesa per le donne, superando quella concessa agli uomini. Del resto la giurisprudenza italiana rifiuta la nozione che la violenza di genere riguardi esclusivamente le vittime di sesso femminile. Questa posizione giuridica si basa sul principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Il principio di uguaglianza garantisce che tutti i cittadini, indipendentemente dal sesso o dal genere, possiedano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge. Da un punto di vista giuridico, è essenziale considerare maschi e femmine come uguali quando si esaminano i ruoli sia degli autori di reato che delle vittime. Questo approccio è peraltro in linea con i principi fondamentali dei diritti umani e dell'uguaglianza, come l'articolo 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani e l'art. 3 e 37 della Costituzione italiana sanciscono. Vale invece la pena dedicare il nostro sforzo esegetico alla comprensione dei delicati meccanismi connessi alla perpetrazione degli atti delinquenti odiernamente inseribili nel cluster della "violenza di genere". Invero, una casistica, anche se parziale,

degli usuali delitti connessi in ambito endo-famigliare, nonché relazionale di natura sentimentale che consuetudinariamente sono soliti affollare le pagine e i notiziari dei media nazionali. Quest'ultima considerazione non può essere considerata *tout court* come peregrina poiché emergono nondimeno altri reati che sintomaticamente sono in grado di manifestare il drammatico quadro criminologico relativo alla commissione di atti violenti perpetrati nei confronti del partner. Quanto appena espresso assume particolare sostanza e ciò sia nell'eventualità che quanto sopra descritto accada in un consolidato contesto familiare (*rectius* unione matrimoniale), oppure che avvenga in un rapporto sentimentale ormai irrimediabilmente fratturato, ovvero in occasione di una mera infatuazione non corrisposta. Tutte le casistiche qui brevemente riassunte, oggi sono inquadrare, come già esposto, nei "delitti di genere" i quali possono eventualmente (e drammaticamente) evolversi nella fenomenologia criminale come "Femminicidio". Quest'ultimo lemma dovrebbe racchiudere un complesso di fatti-reato di natura omicidiaria da considerarsi non necessariamente asimmetrico- così come si vorrebbe e per di più di origine ancestrale; quanto appena espresso si origina dalle considerazioni che si andranno esporre. Allora, appare quanto mai doveroso affrontare la problematica in oggetto da un duplice punto di vista: innanzitutto inquadrandolo in un'ottica giuridica, poiché è proprio nel precetto che sovente si manifesta, per ovvia necessità di sintesi da parte del legislatore, una compressione del fatto-reato (imperativo per il destinatario alla cogenza della norma stessa), senza però disegnare "il perché" del reato stesso: ovverosia la sua origine. Ecco perché nasce la necessità di affrontare anche un secondo punto di vista, quest'ultimo relativo alla branca scientifica antro-po-criminologico che maggiormente ci appare in grado d'illuminare la problematica oggetto del presente commento. Pertanto, per quanto attiene al settore giuridico di matrice penalistica occorre rilevare che i delitti connessi alla "violenza di genere" traggono il loro sostanziale abbrivio giuridico dall'anno 1967, mediante la Commissione dei Diritti Umani dell'ONU che in quell'occasione varò la: "Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne", seguita nel 1980 dalla "Convenzione Internazionale contro ogni forma di discriminazione verso le donne" tenutasi a Copenaghen. Tuttavia, il vero primo testo volto a eliminare ogni forma di violenza verso le donne si avrà soltanto nel 1993, sempre in ambito ONU con il documento: "Dichiarazione sull'eliminazione e della violenza contro la donna". Nell'art. 1 della suddetta Dichiarazione è esplicitato che per violenza deve intendersi: "un atto di violenza fondato sul genere e che abbia come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, per le donne". Si giunge infine, alla Convenzione di Istanbul dell'anno 2011 ove, all'interno di detta convenzione, è coniato un impianto giuridico per salvaguardare le donne contro qualsiasi forma di violenza, impianto che è poi intervenuto sull'articolo 572 del codice penale - a seguito dell'emanazione della legge 15 ottobre 2013- nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia. Dalla Convenzione di Istanbul a oggi, si sono succedute nel nostro paese

una serie d'interventi normativi nati per meglio circoscrivere ogni possibile attività delittuosa attuata nei confronti della donna, come ad esempio: il D.L. 23 febbraio 2009, n.11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" che introduceva il reato di stalking di cui all'articolo 612-*bis* codice penale. Nel 2019, compiva il suo esordio, nel capo normativo nostrano, la legge 19 giugno 2019, nr. 69 (denominata Codice Rosso) in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere. La giurisprudenza di settore peraltro si è occupata in più occasioni dei reati attuati in ambito domestico e relazionale tra partner, come ad esempio nell'ambito dei maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art.572 c.p. Per quanto invece astiene al concorso (eventuale) di reati come l'omicidio e lo stalking, le Sezioni Unite della Cassazione penale il 15 luglio 2021 hanno peraltro considerato l'omicidio aggravato dallo stalking come un reato complesso, per cui, si legge "il reato più grave assorbe anche gli atti persecutori" ovvero: «*la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, comma primo, n. 5.1., cod. pen. – punito con la pena edittale dell'ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., in ragione della unitarietà del fatto*». Vale la pena ora di soffermarsi ed esaminare in dettaglio alcune problematiche giuridiche sottese alla protezione e tutela del "Genere" quando ci riferisce alla creazione di un supposto reato di "Femminicidio". Per quanto inerisce al richiamato termine di "violenza", la legge 77 del 2013, *de iure condendo*, ha introdotto il comma 3-*bis* nell'articolo 408 del codice di procedura penale; quest'ultimo comma marca invero il senso intrinseco di "violenza" alla persona. Un maggiore approfondimento del termine "violenza" lo rinveniamo nella sentenza promanata dalle Cassazione Penale, Sezioni Unite, in data 16 marzo 2016 (ud. 29 gennaio 2016), n. 10959 in tema di *stalking*). Infatti, nell'articolato *excursus* compiuto dalla Corte di legittimità, si compie una doverosa e utile dicotomia operando un distinguo tra "violenza", "genere" ecc. Nelle pagine della sentenza in rassegna, si legge peraltro che con il termine "genere" ci si riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una definita società considera appropriati per gli uomini e per le donne e per "vittima" la sentenza individua qualsiasi persona fisica di cui ai precedenti punti (esegesi della sentenza Cass. Penale, Sezioni Unite, n. 10959/2016). L'evocata sentenza ancora si dilunga rilevando che: "*la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere (qualsiasi esso sia), della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere, può provocare un danno fisico, psicologico o sessuale. La violenza di genere (ancora si legge) è considerata una forma di discriminazione ed una violazione delle libertà fondamentali della vittima*".

Quindi, non esiste alcun substrato giuridico che possa dirsi indubbio circa la tesi volta ad affermare che la violenza di genere possa riferirsi esclusivamente al genere femminile.

L'ordinamento giuridico italiano attuale, in virtù della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre del 2012, fornisce una specifica enunciazione volta alla reale e chiara comprensione di cosa realmente s'intenda quando si parla di "vittima" del reato senza tuttavia includerla in uno specifico gender. Antecedentemente a quel momento ad esempio nel codice di procedura penale non compariva una vera e propria definizione di "vittima", citandosi in più parti del medesimo l'accezione di persona offesa del reato, ma, tuttavia, mai di "vittima" dello stesso, a eccezione fatta per l'articolo 498 comma 4-ter codice di procedura penale ove era dato rilievo solo al termine "vittima", ma senza tuttavia delucidarne il senso né, ovviamente, il sesso. Al contempo, il nostro legislatore usa termini diversi per indicare chi subisce un danno derivante dal reato, quali "persona offesa", "soggetto passivo" o più semplicemente colui che è "offeso" dal reato o, ancora, "il danneggiato dal reato". Maggiore indeterminazione, dal punto di vista giuridico circa un supposto reato di femminicidio, lo rinveniamo proprio nei confronti del reato di omicidio. Il quadro normativo è assai chiaro e non ammette alcuna ambiguità nel suo interno. In altri termini, il cluster giuridico di riferimento lo rinveniamo proprio negli articoli 575, 576, 577 e 61 c.p... All'interno del richiamato corpo normativo non esiste nessun distinguo tra il genere maschile né femminile o vi sono previste aggravanti per chi commette reato nei confronti di una donna. Invero, il codice penale recita all'art 575 (omicidio) che: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito..." appare indiscutibile che la norma faccia rientrare, in tale ambito, anche la morte di una donna. In effetti, rifacendosi proprio all'antropologia la specie Homo annovera a sé anche la femmina della specie; pertanto un possibile conio dal punto di vista *de iure condito* del "Femminicidio" si appalesa errata. Inoltre, l'art.12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" stabilisce che nella norma prevale il senso palese del significato delle parole. Pertanto s'intenda: che l'"uomo" nell'ottica normativa deve essere considerato identico alla donna. Indubbiamente, il legislatore non ha voluto trascurare la vita delle donne, e ciò anche in ossequio alla Costituzione, ove è sancito (art.3) che tutti i cittadini sono uguali e senza distinzione di sesso. Anche la celebre legge 119 del 2013 (Femminicidio) non ha mutato tale quadro, poiché il tutto il testo normativo non si tutelano tout court le donne, se non quelle in stato di gravidanza (art.609-ter c.p.), o le "persone" in tale stato, attuando così il legislatore un curioso distinguo tra "donne" e "persone" in stato di gravidanza (art.61, n.11-*quinques*). Peraltro, nella richiamata legge 119/2013, il delitto di omicidio, per chi uccide una donna, non è stato aggravato dal punto di vista del codice penale. Per quanto ora attiene all'esame della "violenza di genere" e del "Femminicidio" sotto il punto di vista dell'Antropologia e della Criminologia, si osservi che il termine "Femicide" si origina nell'anno 1992, in Inghilterra, in un saggio a cura della criminologa Diana Russel. Nel predetto testo

intitolato:” Femicide: The Politics of woman killing.” è definita “Femicide” la condotta di un uomo che istiga una donna a perdere la sua verginità. Nel suddetto testo sono inoltre descritti una serie di omicidi attuati nei confronti delle donne per motivi legati al gender. Attualmente, con il termine: Femminicidio usualmente viene definita “una qualsiasi forma di violenza esercitata... sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale... sino alla schiavitù o alla morte.” Tutto ciò desta oltremodo meraviglia, poiché se qualcuno, in contesti avulsi dalla riportata dizione, uccidesse una donna, ciò non costituirebbe (sic!) Femminicidio, ma omicidio tout court in base ai contenuti dell’articolo 575 c.p... A ogni buon conto, il termine “Omicidio” deriva dal latino: “Homicidium” da Homo (uomo) e cidium (uccisione). Ora verificheremo perché l’accezione “Femminicidio”, dal punto di vista Antropo-Criminologico, nonché giuridico, rappresenta un’inesattezza. Infatti, è dimostrato che sono i maschi a uccidere; e i maschi uccidono in maggior misura i maschi, e poi le donne. A tale proposito, già Adolphe Quetelet, nel 1835, attraverso l’uso dell’allora neo scienza chiamata statistica (Scienza dello Stato) rilevò che i maschi delinquono più delle donne. Dal punto di vista criminologico appare necessario prendere in esame un campione statistico che sia riferibile a un’identità sovranazionale. Ad esempio, a livello epidemiologico, oltre il 97% dei sex offenders è di sesso maschile. Per quanto invece concerne le donne, dagli studi ISTAT risulta che il 95% dei casi di pedofilia femminile non raggiunge l’evidenza a causa del numero oscuro e il 25 % dei casi afferenti al predetto settore delinquenziale sono opera di donne (Costanzo S., 2015). Sebbene non esista una classificazione a livello casistica per quanto concerne le donne serial killer è stato dimostrato che il 75% di loro si trovano negli Stati Uniti. Negli USA è stata anche riscontrata una rilevante casistica dei maltrattamenti delle donne nei confronti degli uomini (tali atti di violenza non sono affatto sconosciuti nel nostro paese, anche se trascurati dai media). Quando sino ad ora illustrato, dimostra in conclusione: che la “violenza di genere” non è un fenomeno criminologico da considerarsi asimmetrico con conseguente fallacia semantica e criminal-penalistica del termine “Femminicidio”. Oggi, i moderni studi, nell’ambito del Neurocrimine, dimostrano che gli assassini sono al 90% maschi. Uno dei padri riconosciuti delle moderne Neuroscienze forensi, Adrian Raine, ha giustamente osservato che sono gli uomini a uccidere e più delle donne giacché le donne, al fine di proteggere la prole, tendono a non mettersi in mostra, e pertanto non manifestano la violenza come gli uomini. Inoltre, studi di brain-imaging rivelano che i maschi, in determinate zone cerebrali destinate al contenimento delle emozioni, presentano una riduzione delle stesse intorno al 12,6% rispetto alle femmine, inducendo in loro atti violenti (Raine A., 2011). David Buss, dell’università del Texas, ha scoperto che gli uomini sono spinti a compiere atti violenti nei confronti delle donne quando vengono a conoscenza dell’infedeltà sessuale del partner, piuttosto che di quella di natura emotiva-sentimentale (Buss D.M.,1999).

Nell'ottica evolutzionistica è stato osservato come i maschi sarebbero più sensibili all'infedeltà sessuale a causa della possibilità di dover accudire una prole non propria. Questi risultati sullo studio della gelosia sono altresì in grado di svelare perché le reazioni maschili, nelle suddette circostanze, si manifestino con atti violenti sovente accompagnati da aggressioni sessuali (Gage A.J. *et al.* 2006). Questi studi hanno esplorato potenziali spiegazioni, suggerendo che l'aggressività maschile potrebbe avere origini evolutive legate alla competizione per le risorse e al successo riproduttivo (Raine A., *et al.*, 2011). Studi neurologici hanno anche evidenziato il dimorfismo sessuale nelle strutture cerebrali, che potenzialmente contribuisce alle differenze nell'aggressività tra i sessi (Buss D.M. *et al.*, 1999). Le teorie evolutzionistiche tengono infatti conto che è proprio l'uomo-guerriero a esercitare il dominio (Raine A., 2013). Studi antropo-etologici, con particolare valenza nell'ambito dell'Antropologia Criminologica, hanno svelato l'origine del suddetto concetto di "dominio" maschile che è alla base delle aggressioni e omicidi di genere oggi denominati come "femminicidi" ponendo in risalto le dinamiche criminologiche in ambito ancestrale. A tale proposito, si pensi alla pratica della "poliandria", in altre parole l'unione di una sola donna con più uomini (come ad esempio in Tibet), dovuta in antichità alla pratica dell'infanticidio femminile, atteso che nei gruppi sociali necessitavano più i maschi piuttosto che le femmine e di conseguenza le scarse risorse alimentari erano preferibilmente impiegate per sfamare i bambini maschi. Per tali motivazioni era praticato l'omicidio delle neonate (McLennan J.F., 1865). Nel tempo, la scarsità di femmine ha condotto i gruppi sociali a praticare l'esogamia, ovverosia la consuetudine caratteristica di determinati clan o gruppi tribali, di scegliere la moglie fuori della propria comunità e questa pratica veniva attuata anche soventemente tramite il ricorso alla violenza (matrimonio mediante cattura). Tuttavia, altre maggiori correnti dottrinarie, come quella ad esempio quella capitanata da John Lubbock, hanno reputato che il fenomeno esogamico sia stato proprio generato dal "matrimonio mediante cattura", piuttosto che da una carenza di femmine nel gruppo tribale. In altri termini, secondo le correnti dottrinarie sopra enunciate, l'azione di matrice violenta tesa a scegliere la moglie fuori della propria comunità avrebbe condotto nel tempo all'affermazione dell'esogamia (con quest'ultima accezione si intende invece un'istituzione sociale contrapposta all'endogamia. L'esogamia, anch'essa istituzione sociale, impone, all'opposto dell'endogamia, di contrarre matrimonio all'esterno del proprio gruppo sociale). Plutarco già ci narra che a Sparta il fidanzato rapiva la sposa con la forza e anche i Romani possedevano un'usanza del tutto simile. Tutto ciò avvalorava la tesi che "cattura" con violenza equivale a "matrimonio". Un'analisi della fenomenologia del femminicidio rivela le sue radici storiche in una società patriarcale, dove le donne sono spesso considerate proprietà dei loro partner o famiglie, come dimostrano pratiche come i delitti d'onore. Un altro esempio è l'infanticidio selettivo delle bambine, una tradizione discriminatoria nei confronti delle donne. Pratiche antiche come il matrimonio per

rapimento, riscontrabili nell'antica Sparta e glorificate nella mitologia fondativa romana, contribuiscono a questa cultura misogina (ad esempio, il ratto delle Sabine in Tito Livio, *Ab Urbe condita libri*, I, 9). A livello di letteratura antropologica vi sono svariati esempi circa quanto si è detto. Ai Caraibi, per esempio, gli uomini si appropriavano delle donne, ai fini di coniugio, rapendole alle popolazioni limitrofe. Tale usanza era anche in voga in Australia, dove nei dintorni di Sidney le donne venivano prima rapite e poi stuprate, dal futuro sposo, con il consenso e il plauso dei parenti di lei. Stessa metodica è riportata come tradizione consuetudinaria anche a Bali fra i Malesi, tra i Pellirosse del Nord America, in Cile e nella Terra del Fuoco, Polinesia e Filippine e poi in gran parte dell'Europa (Lubbock J., *ibidem*). Ad esempio il citato McLennan afferma che in alcune parti della Francia, sino al diciassettesimo secolo, era consuetudine comportamentale che la sposa simulasse una certa resistenza contro il coniuge prima di entrare nella casa del marito, da cui l'usanza di sollevare la sposa prima di compiere l'ingresso nella nuova casa famiglia. Anche il rito della "Luna di Miele", è un'ulteriore consuetudine nata dal "dominio" maschile che vede sottrarre la sposa, per un certo periodo temporale, ai suoi parenti (McLennan J.F. "Primitive Marriage" 1865, University of Chicago 1970). In secondo luogo, si è dimostrato che la maggioranza delle "violenze di genere" sono da sempre attuate dagli uomini nei raffronti delle donne e ciò in virtù sia della teoria del "dominio", già sopra enucleata e riscontrata a livello ancestrale, nonché dell'assetto genetico-biologico di marca evuzionistica che vede privilegiare l'uomo a livello statistico in veste aggressore e omicida piuttosto che la sua controparte femminile. Il problema invero risiede non tanto in un fallace delitto di femminicidio, come abbiamo avuto modo di enucleare, quanto piuttosto nel movente dell'omicidio stesso (*rectius*: l'impulso psicologico alla commissione del reato) attribuibile quest'ultimo alle più svariate molteplici cause come ad esempio: rabbia, possessione, gelosia e che una volta possedeva l'esatta connotato giuridico definito un tempo con la più appropriata nomenclatura criminologica di: "delitto di passione". Proprio a proposito della gelosia, sovente posta alla base degli omicidi per passione, la stessa Cassazione ci ricorda che la gelosia è un mero movente tra i tanti moventi ed essa viene definita come "possessività sospettosa" non sempre però in grado di incidere sulla capacità d'intendere e di volere (Cass. Pen. Sez. Unite 9163/05). Di conseguenza, il voler affermare che il genere maschile (e in particolare quello residente in Italia) abbia un'inclinazione, propensione o addirittura una vera predisposizione a uccidere le donne con le quali venga a contatto per varie cause, appare pertanto lontano da ogni connotato scientifico nonché giuridico. Peraltro, e proprio a proposito del movente connesso al reato di omicidio, vale la pena rammentare che in Italia, nel corso del corrente anno, sono occorsi eventi omicidiari che hanno visto: figli uccidere i genitori, genitori sopprimere i propri figli, mariti assassinare la di loro suocera ecc. rammentandoci tutto questo la molteplicità, nonché la varietà, che può giacere alla base del movente di omicidio e dei reati in

generale. Voler poi estendere la “responsabilità” di un omicidio perpetrato da un soggetto maschile nei confronti di uno femminile all’intero genere maschile in quanto tale, secondo una teoria quanto mai discutibile e assai lacunosa dal punto di vista scientifico, ed essa contrasta e collide con l’art.27 della costituzione ove si recita che la responsabilità penale è personale e quindi non estendibile sull’intera popolazione maschile quasi esistesse un indottrinamento di matrice parentale criminale attuato dai genitori nei confronti dei figli maschi. Pur riconoscendo la maggiore prevalenza della violenza perpetrata dagli uomini, è fondamentale riconoscere che anche le donne possono essere autrici di crimini violenti. I casi di donne che abusano di uomini, sebbene meno frequenti, sottolineano l'importanza di evitare stereotipi e preconcetti di genere. Un numero significativo di casi di donne che maltrattano uomini è stato segnalato negli Stati Uniti e il tasso di criminalità femminile avvertito in Italia tra il 2004 e il 2014, include 437 donne denunciate per reati violenti e 33 per reati contro la famiglia; tali statistiche sono fortemente indicative di questa realtà (Esposito A., 2015). Paradossalmente, è invece la donna che nel codice penale possiede un reato a lei dedicato (il delitto di infanticidio ex art. 578 c.p.) che è un reato proprio poiché commesso da una donna in quanto madre, la quale versi in determinate condizioni paramtrate dal suddetto articolo codicistico. Inoltre, ci sono stati casi di vittime maschili prese di mira da aggressori donne, come dimostrato dai casi durante il blocco del Covid-19 in Italia nel 2020 (Speciale emergenza COVID-19, in ISTAT, 2021). Vale la pena notare che nel contesto dei reati sessuali, la maggior parte è stata commessa da uomini. Tuttavia, una percentuale significativa di casi coinvolge altresì autori di sesso femminile, in particolare nei casi di abusi sessuali su minori. La ricerca suggerisce che circa il 25% dei casi di pedofilia coinvolge un autore di sesso femminile, sebbene si ritenga che questa cifra sia probabilmente sottostimata (Gage A.J., 2006). Per quanto infine attiene lo sterile tentativo di voler includere nel reato di omicidio la cultura di matrice patriarcale, ebbene, a tale proposito, deve essere evidenziato che in Antropologia culturale, parametri essenziali del patriarcato risultano paradossalmente essere l’affetto e la devozione del marito nei confronti della moglie e non certo l’omicidio o l’abuso sessuale di lei. Quanto esposto a partire dal campo di studi genesiaco ove Abramo, patriarca per eccellenza, aveva la facoltà sì di ripudiare la moglie o annoverare a sé più compagne ma mai in nessun modo commettere su di loro atti di violenza (così Testa-Bapphneim I., 1976 et Grottanelli V.L.,1976).

Nel 1861 il Maine parlò di un potere dispotico in capo al patriarca escludendo gesti omicidiari (Maine H.J.S., 1862). Il nominato autore venne successivamente smentito dal Bachofen che gli oppose il matriarcato (Bachofen J.J.,1861). In verità, sarebbe più opportuno allora rifarsi al concetto di “Andocrazia” studiato dalla Eisler, tuttavia tale fenomenologia sociologica era presente in società antiche a livello ancestrale e non attualmente riscontrabile in Italia (Eisler R., 1987). In effetti il lemma patriarcato deriva dall’accezione pater (padre) o meglio: “la legge del padre” ove gli uomini

detengono in via esclusiva il potere nella società, sia tra le mura domestiche, che in ambito pubblico. Presso gli antichi romani esistevano gli *agnati* che erano persone unite da un vincolo di parentela tramandato in linea maschile e soggette al *pater familias* (che poteva infliggere sanzioni disciplinari all'interno del proprio nucleo familiare come un odierno magistrato, ma non commettere violenze gratuite nei confronti degli appartenenti al suddetto alveo), istituto giuridico peraltro scomparso in età giustiniana (Burdese A., 2002). Al contrario, da attuali studi criminologici, è emerso che sono le donne a collocarsi in posizione apicale e decisionale nei sodalizi criminali di matrice associativa (art. 416 *bis* c.p.) e costoro sono assimilabili a figura di tipologia matriarcale; fenomenologia quindi non del tutto estinta. Deriva da quanto precede che l'assimilazione del concetto antropo-culturale connesso al patriarcato, non appare in alcun modo sovrapponibile né incastonabile in ambito criminologico e tanto meno nell'attuale società italiana e tale forzatura rappresenta di per sé un'inesattezza scientifica di non poco conto. L'ultima domanda pertinente alle tematiche affrontate in questo excursus può essere formulata in questi termini: il femminicidio allora non è mai esistito? La risposta non può che essere negativa e la radice a tale responso lo rinveniamo nella storia a proposito dei processi per stregoneria. I processi celebrati nel richiamato ambito attestano che, all'inizio del XV° secolo, gli uomini e le donne erano processati in misura pressoché identica; ovverosia 86 uomini contro 80 donne. Le cifre mutarono intorno all'anno 1425: nove uomini contro ventidue donne per poi accentuarsi nel 1450, ove le condannate di sesso femminile si attestarono intorno al 79% rispetto alla controparte maschile. In seguito, si giunse ad oltre il 90% di condanne comminate per malefici e stregoneria in danno delle donne. Di conseguenza, le condanne per stregoneria videro come *condicio sine qua non* l'afferenza delle inquisite al gender femminile (così Beaune Colette, storica all'università di Parigi, 2009).

Conclusioni

Sebbene affrontare la violenza di genere e proteggere le donne da possibili eventi delittuosi siano obiettivi cruciali, la proposta italiana di creare una nuova categoria legale, ovvero il femminicidio, dovrebbe essere esaminata attentamente. Quanto appena esposto, anche alla luce del fatto l'attuale codice penale Rocco già prevede e sanziona condotte omicidiarie connesse a nefasti comportamenti che si originino tra soggetti legati da coniugio o relazione affettive, le quali condotte siano contraddistinte dalle dinamiche delittuose di matrice morbosa propria degli amori cosiddetti "malati". A tal proposito, si vedano gli articoli 612-bis, 575 e 576 del c.p.. In definitiva, invece di introdurre un reato separato, è essenziale concentrarsi sull'utilizzo e sul potenziamento dei quadri giuridici esistenti per combattere efficacemente la violenza contro le donne e fornire un'adeguata protezione a tutte le vittime.